



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Gabbin - CAP 31022 - Tel. 0422/632200 - Fax 0422/632274 - C.F. 80010170266 - P.I. 01190200269

Servizio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento.	pag. 3
Art. 2	Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione.	pag. 3
Art. 3	Disciplina del pagamento e della riscossione.	pag. 3
Art. 4	Pubblicità del Regolamento.	pag. 3
Art. 5	Funzionario Responsabile.	pag. 3
Art. 6	Tutela dei dati personali.	pag. 4
Art. 7	Vigenza e rinvio a disposizioni di legge.	pag. 4

Articolo 1. – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), in applicazione del disposto dell'articolo 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1 comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2. – Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata nella misura di 0,80 (zero ottanta) punti percentuali con decorrenza 1° gennaio 2012.
2. Ai sensi dell'art 1 comma 3-bis del D.Lgs. n° 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo **non superiore a euro 12.500,00=**.
3. Se il reddito supera il predetto limite l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo.
4. L'aliquota e la soglia di esenzione sono determinate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e ss. del D.lgs. n° 360/1998.
5. L' aliquota e la soglia di esenzione fissate nel presente articolo dovranno intendersi tacitamente confermate per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo diversa disposizione regolamentare o di legge.

Articolo 3. – Disciplina del pagamento e della riscossione

1. Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef, esse vengono effettuate, in attesa di un generale riordino delle competenze demandate all'ente locale in attuazione dell'art. 119 dell Costituzione, con le modalità di cui ai commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Articolo 4. – Pubblicità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 142 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico al fine di prenderne visione in qualsiasi momento.

Articolo 5. – Funzionario Responsabile.

1. Il Responsabile della gestione dell'Imposta, per quanto di competenza del comune ivi compresa la predisposizione dei rimborsi, è individuato con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 6. – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 7. - Vigenza e rinvio a disposizioni di Legge

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Le norme del presente regolamento si intenderanno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi e di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.